

Prefettura di Avellino Ufficio Territoriale dello Stato

COMUNICATO STAMPA

PER QUANTO RIGUARDA LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE, SI RITIENE OPPORTUNO RAMMENTARE, IN LINEA CON QUANTO ASSERITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO, CHE NON SI RITENGONO APPLICABILI AL PROCEDIMENTO ELETTORALE I PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE INTRODOTTI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DA ULTIMO, CON LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 (LEGGE DI STABILITA' 2012).

DEVE, PERTANTO, RITENERSI CHE TROVI TUTTORA APPLICAZIONE L'ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO ESPRESSO CON PARERE N. 283/00 – SEZIONE PRIMA – DEL 13 DICEMBRE 2000 E, QUINDI, COME PER IL PASSATO, ANCHE NELLE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLE LISTE DEI CANDIDATI, OVE PREVISTE, DOVRA' ESSERE CORREDATA DAI CERTIFICATI ELETTORALI, RILASCIATI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, DA CUI RISULTA CHE I SOTTOSCRITTORI MEDESIMI SONO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEI COMUNI.

IL PREDETTO CONSESSO HA, DEL PARI, ESCLUSO LA POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE DELLA NORMATIVA GENERALE CHE CONSENTE LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEDIANTE FAX O POSTA ELETTRONICA AL DI FUORI DEL CONTESTO DEL DOCUMENTO INFORMATICO.

SI PREGA DI DARE A TALE NOTIZIA LA PIU' AMPIA E RIPETUTA FORMA DI DIVULGAZIONE.

AVELLINO, 31 dicembre 2012

L'ADDETTO STAMPA